



ALLEGATO A

Modalità di presentazione e criteri di valutazione di proposte progettuali relative a manifestazioni ed iniziative culturali nell'ambito del territorio regionale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 5 settembre 1984, n. 51 "Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali".

Premessa

La Regione del Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività culturali. A tal fine, in attuazione dell'art. 11 della L.R. 5 settembre 1984, n. 51 "Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali", promuove direttamente iniziative culturali in collaborazione con Enti locali e con Organismi, Istituti, Associazioni o Cooperative senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale.

La promozione diretta si attua mediante una collaborazione anche in termini di compartecipazione finanziaria dell'Amministrazione regionale alla realizzazione delle proposte progettuali dei summenzionati soggetti.

Per dare avvio al proprio programma di iniziative, si forniscono le modalità operative per presentare le proposte progettuali e si individuano i criteri adottati dalla Giunta regionale per la loro valutazione.

1. Soggetti proponenti

Possono presentare proposte progettuali Enti locali e Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni culturali pubbliche e private senza scopo di lucro aventi sede nel territorio regionale che contemplino tra le proprie finalità statutarie la promozione e la diffusione della cultura.

2. Proposte progettuali

Possono essere oggetto di partecipazione regionale le proposte progettuali inerenti la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali, attività di studio e ricerca aventi ad oggetto la storia e la tradizione culturale veneta e programmi di attività culturali che abbiano carattere di interesse per la Regione.

Le proposte progettuali devono essere:

- prive di finalità di lucro
- realizzate nel territorio regionale
- realizzate nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento

3. Modalità di presentazione e tempi di valutazione delle proposte progettuali

Le domande di ammissione alla partecipazione diretta della Regione alla realizzazione della proposta progettuale dovranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

- spedizione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it. Si raccomanda di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo <http://regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>, con l'avvertenza che i documenti presentati in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiati e considerati come non presentati;



503370b6



- Spedizione a mezzo raccomandata AR (consentita solo per i soggetti privati) indirizzata al Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport – Palazzo Sceriman – Cannaregio 168 – 30121 VENEZIA

La domanda a pena di inammissibilità, dovrà:

1. essere presentata da uno dei soggetti di cui al punto 1
2. essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato
3. essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. descrizione dettagliata della proposta progettuale indicando tempi e luoghi di realizzazione della stessa e modalità di comunicazione e diffusione previste;
 - b. atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente redatto in forma pubblica o scrittura privata registrata qualora il richiedente non sia un Ente locale e qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale;
 - c. elenco dei soggetti coinvolti nel progetto e relativo ruolo;
 - d. bilancio preventivo delle spese e delle entrate previste per la realizzazione della proposta progettuale;
 - e. copia fotostatica di un documento d'identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (in caso di soggetti privati).

E' facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere elementi integrativi in riferimento alla documentazione richiesta.

I termini per la presentazione delle proposte progettuali secondo la modalità "a sportello" sono determinati secondo il seguente calendario:

1^ sportello 1 gennaio – 30 aprile di ogni esercizio finanziario.

2^ sportello 1 maggio - 31 luglio di ogni esercizio finanziario.

La Giunta regionale potrà procedere alla riapertura dei termini qualora, a seguito a seguito dell'approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute alle scadenze prestabilite, le risorse finanziarie disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive.

Le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate con il primo provvedimento di approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute entro i termini di apertura del primo sportello, potranno essere finanziate con i successivi provvedimenti a condizione che vi siano risorse disponibili.

4. Criteri di valutazione

La Regione, coerentemente con la missione istituzionale e con la programmazione annuale, accoglie le proposte progettuali ritenute di prioritaria rilevanza a seguito di una valutazione complessiva, sulla base dei criteri sotto elencati: 1) Qualità del soggetto proponente; 2) Qualità della proposta; 3) Capacità finanziaria.

Qualità del soggetto proponente

- Coerenza delle finalità statutarie rispetto all'iniziativa proposta
- Esperienza pregressa nella realizzazione della stessa iniziativa e/o di iniziative analoghe

Qualità della proposta

- Incidenza culturale e socio – economica sul territorio
- Capacità di creare sinergie con altre politiche di sviluppo del territorio



503370b6



- Coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati nella realizzazione della proposta
- Modalità innovative di comunicazione e diffusione dell'iniziativa e degli esiti della stessa

Capacità finanziaria

- Coerenza del piano finanziario rispetto alle attività da realizzare
- Livello di autofinanziamento attraverso l'utilizzo di risorse proprie
- Ricorso ad altre fonti di finanziamento
- Capacità di realizzazione di proposte già oggetto di partecipazione regionale a valere sulla L.R. 51/84 comprovata dalla relativa spesa rendicontata

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese di natura corrente che in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili alla proposta progettuale e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione.

In particolare sono ammissibili le spese relative all'organizzazione delle manifestazioni, alla realizzazione delle attività di studio e ricerca, all'affitto dei locali per le manifestazioni, al noleggio di attrezzature, alla comunicazione e diffusione delle attività, ivi comprese le spese per il personale entro il limite massimo del 20% della spesa rendicontata e quelle generali (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria) entro il limite massimo del 10% della spesa rendicontata.

Non sono ammissibili:

- a) spese relative alle tipologie soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n.1/2011, ed in particolare: spese per mostre e organizzazione convegni, spese per pubblicità e per relazioni pubbliche;
- b) spese relative all'acquisto di beni strumentali durevoli e comunque qualunque spesa avente natura di investimento.

6. Modalità di rendicontazione

Le somme corrispondenti alla partecipazione finanziaria regionale alla realizzazione delle attività saranno erogate al proponente a seguito della presentazione, da parte di quest'ultimo, entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del finanziamento, a pena di decadenza dal diritto al beneficio economico, della seguente documentazione di rendicontazione:

- a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal Legale rappresentante o dal responsabile del Procedimento, in relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività svolte, e altri elementi utili riportati nel modello appositamente predisposto.
- b) Relazione comprovante la realizzazione delle attività con specificati il livello di raggiungimento degli obiettivi attesi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa sul territorio regionale. A tal fine potranno essere allegate eventuali rassegne stampa e documentazione a stampa e video.
- c) Bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite complessive per l'iniziativa in cui sia specificato il finanziamento regionale, gli altri contributi pubblici o privati ottenuti e la quota eventuale di autofinanziamento a copertura dei costi.
- d) Prospetto riepilogativo delle spese sostenute per l'iniziativa riferite alla quota di partecipazione regionale, con l'indicazione dei documenti di spesa intestati esclusivamente al soggetto beneficiario del finanziamento.

La quota finanziaria di partecipazione regionale all'iniziativa verrà ridotta in caso di:

- spese rendicontate e documentate inferiori all'importo della quota di partecipazione regionale



503370b6



Esempio:

L'iniziativa è stata finanziata per 5.000 euro a fronte di un preventivo di 10.000 euro.

Il bilancio consuntivo delle uscite complessive è di 10.000 euro.

Vengono rendicontate e documentate spese ammissibili per 3.500 euro.

Viene erogata la somma di 3.500 euro.

- spese rendicontate inferiori al 70% dell'importo delle spese preventivate in sede di presentazione della domanda

Esempio:

L'iniziativa è stata finanziata per 5.000 euro a fronte di un preventivo di 10.000 euro.

Il bilancio consuntivo delle uscite complessive è di 5.500 euro (meno del 70% di 10.000 euro).

Vengono rendicontate spese ammissibili per 3.500 euro.

Al fine di mantenere la proporzione originariamente presente tra il totale delle spese preventivate e il finanziamento assegnato, pari al 50%:

a) il finanziamento viene ricalcolato proporzionalmente a 2.750 euro (50% di 5.500 euro).

b) viene erogata la somma di 2.750 euro.

La documentazione relativa alle spese e alle entrate dovrà essere conservata presso la sede legale del soggetto beneficiario, a disposizione per eventuali controlli a campione che l'Amministrazione regionale potrà disporre.

Il rendiconto dovrà essere presentato secondo la modulistica reperibile sul sito istituzionale della Regione del Veneto.

7. Obblighi dei beneficiari

Il beneficiario del finanziamento regionale ha l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei modi e tempi indicati nella proposta progettuale, entro l'anno di riferimento del finanziamento.

Il beneficiario del finanziamento è tenuto a comunicare eventuali ritardi o variazioni nell'esecuzione del progetto.

Il soggetto proponente si impegna a dichiarare l'eventuale richiesta di finanziamento presentata per la medesima iniziativa ai sensi di altre leggi regionali. Resta inteso che non può essere disposto più di un finanziamento regionale sulla medesima iniziativa, anche a valere su leggi regionali diverse.

Eventuali variazioni del contenuto, limitate alle modalità realizzative del progetto e che non comportano variazioni sostanziali dello stesso, dovranno essere adeguatamente documentate e preventivamente concordate con la struttura regionale competente.



503370b6



8. Pubblicizzazione e comunicazione della partecipazione regionale.

Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative che saranno ammesse a finanziamento dovrà evidenziare la partecipazione regionale, nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole in materia di comunicazione istituzionale e di immagine coordinata regionale.

La competente Direzione regionale provvederà a indicare, nella comunicazione di concessione del finanziamento, procedure e modalità da seguire per citare la partecipazione regionale alla realizzazione del progetto in tutti gli strumenti di comunicazione e informazione.

Le iniziative pubbliche previste dal progetto dovranno essere preventivamente concertate e autorizzate dalla Regione.

Il materiale di comunicazione prodotto per la promozione del progetto potrà essere utilizzato dalla Regione per proprie finalità istituzionali.



503370b6

